

Roma, 10 novembre 2023

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

A mezzo posta certificata

PEC: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

OSSERVAZIONI SU

"Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2024"

Spettabile Autorità,

in via preliminare la scrivente non può esimersi dal rimettere nuovamente all'attenzione dell'Autorità i gravissimi e perduranti effetti che la pandemia da Covid-19 e, a seguire, la crisi energetica tuttora in atto hanno prodotto in tutti i diversi segmenti rappresentati del trasporto collettivo di persone mediante autobus.

La perdita di ricavi e l'incremento esponenziale dei costi operativi, in particolare per i consumi di carburanti ed energia elettrica, hanno prodotto pesanti squilibri finanziari e diffuse crisi di liquidità per le aziende rappresentate, peraltro lungo un periodo prolungato e che non appare destinato a risolversi in tempi brevi.

In tale contesto ANAV rinnova a codesta Autorità la richiesta di escludere espressamente dal fatturato rilevante – preso in considerazione per la determinazione della misura del contributo richiesto nel 2024 alle imprese di trasporto collettivo di persone mediante autobus – ogni forma di compensazione, contributo, ristoro o altro sostegno riconosciuto con norme di legge specificamente volte a mitigare le perdite di ricavi e fatturato causate dal Covid-19 e l'incremento dei costi di esercizio dovuto alla crisi energetica in atto (in particolare costo del carburante e dell'energia elettrica).

Ciò premesso si espongono di seguito puntuali risposte ai quesiti posti da codesta Autorità.

1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.

Quesito n. 1.: Fermi restando i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

Si permane dell'avviso che l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo attraverso una elencazione dei settori di operatività non consente di determinare con l'opportuno grado di certezza gli operatori economici che, sebbene presenti nei settori elencati, non sono da considerare assoggettati all'onere contributivo in quanto non interessati dal concreto esercizio di

competenze attribuite all’Autorità o dal compimento di attività previste dalla legge nel rispettivo mercato di competenza. Si ritiene, infatti, che i principi ai quali la Corte costituzionale ha condizionato la legittimità dell’assoggettamento delle imprese al contributo richiesto dall’Autorità permangano validi e vadano pienamente osservati anche nel nuovo quadro normativo introdotto ex articolo 16, comma 1, lett. a-ter), del D.L. n. 109/2018 e s.m.i.. Ciò implica che il contributo possa essere legittimamente richiesto esclusivamente agli operatori economici nei cui confronti l’Autorità abbia “*concretamente esercitato le proprie funzioni istituzionali*”. Crediamo quindi che l’adozione di atti meramente preparatori non possa rientrare nella fattispecie considerata dalla Consulta e confidiamo che codesta Autorità, attenendosi ai principi enucleati dalla Corte, assoggetti al contributo solo le attività economiche concretamente regolate e non anche coloro che beneficiano della regolazione, distinzione quest’ultima che, ad avviso della scrivente, non è da ritenere superata.

2) Misura del contributo

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante.

Ad avviso di ANAV la definizione dell’aliquota contributiva e del fatturato rilevante per i soggetti tenuti al contributo dovrebbe correttamente derivare dalla applicazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità tali da garantire l’equità e la sostenibilità del contributo richiesto e la correlazione dello stesso all’entità ed alla rilevanza dell’attività istituzionale posta in essere, nonché ai “vantaggi di sistema” riconducibili al concreto esercizio delle competenze regolatorie dell’Autorità nel settore/mercato di riferimento. In quest’ottica, e con riferimento ai compatti rappresentati della gestione delle autostazioni, del trasporto pubblico regionale e locale, e del trasporto di passeggeri su strada mediante autobus, si ritiene non condivisibile l’ipotesi di un ulteriore incremento dell’aliquota contributiva, ipotesi che codesta Autorità sembra prospettare laddove afferma che la determinazione della misura dell’aliquota del contributo potrà essere effettuata a seguito della stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento indicata nel bilancio di previsione per l’anno 2024.

Con riferimento al prospettato mantenimento di un’aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo si resta del parere che sia maggiormente rispondente al principio di equità una differenziazione delle aliquote contributive per i soggetti appartenenti ai diversi settori regolati in base a principi di sostenibilità coerenti con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun settore e di proporzionalità in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall’Autorità.

Si richiama, in ogni caso, la necessità di escludere espressamente dal fatturato rilevante preso in considerazione per la determinazione della misura del contributo ogni forma di compensazione, contributo, ristoro o altro sostegno riconosciuto con norme di legge specificamente volte a mitigare le perdite di ricavi e fatturato causate dal Covid-19 e l’incremento dei costi di esercizio (carburanti ed energia elettrica in particolare) dovuto alla crisi energetica in atto.

3) Criteri per evitare le duplicazioni di contribuzione

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati posti a presidio del generale principio di evitare le duplicazioni di contribuzione.

Si esprime condivisione circa le regole individuate dall'Autorità per evitare duplicazioni di contribuzione. Circa il previsto scomputo dal fatturato rilevante dei ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto non si comprende la richiesta relativa ad una *“previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo”* né si condivide che lo scomputo in questione sia condizionato alla corresponsione del contributo da parte del locatario o noleggiatore, condizione introdotta ex novo ed il cui avveramento o meno non rientra nella disponibilità del locatore dei mezzi di trasporto né potrebbe dal locatore essere verificato.

4) Esenzione dal contributo

Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla conferma o meno della soglia di esenzione individuata dall'Autorità.

Si ritiene che la soglia di esenzione contributiva, riparametrata lo scorso anno a 2.500 euro, non debba essere abbassata così da evitare che l'obbligo contributivo venga esteso ad imprese con fatturati molto ridotti; ciò a maggior ragione in assenza di una differenziazione delle aliquote contributive che garantisca l'equità e la sostenibilità del contributo richiesto ai soggetti in concreto regolati e la proporzionalità del contributo stesso in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall'Autorità.

Si condivide la proposta di mantenere l'esenzione dalla contribuzione per le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2023 e si ritiene che, essendo estremamente limitati i casi di liquidazione volontaria non connessi a stati di crisi d'impresa, possano essere esentate dalla contribuzione anche le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali a partire dal 1° gennaio 2024.

9) Dichiarazione e dati da comunicare all'Autorità ai fini del versamento del contributo

Quesito n. 9: Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'assolvimento degli obblighi dichiarativi.

La procedura di attestazione per le voci di ricavo escluse dal fatturato rilevante, introdotta nel 2022, si è rilevata dispendiosa per le imprese e si auspica in una semplificazione delle procedure amministrative e in un alleggerimento del relativo impegno economico. In ogni caso si ritiene opportuno non abbassare ulteriormente le soglie di fatturato e di valore delle esclusioni rispetto al fatturato stesso stabilite per il contributo dello scorso anno.

Non si hanno osservazioni specifiche sulle restanti questioni.